

REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽³⁾ possano beneficiare degli aiuti previsti nell'ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

- (5) Alla luce dell'esperienza maturata, i periodi previsti per la conclusione da parte degli Stati membri di contratti con le organizzazioni professionali o interprofessionali selezionate risultano troppo brevi, segnatamente quando il progetto coinvolge diverse di queste organizzazioni in più di uno Stato membro. Tali periodi debbono essere pertanto estesi.

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza ha mostrato la necessità di migliorare ulteriormente l'attuazione del regime d'informazione e di promozione per il mercato interno previsto dal regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione⁽²⁾.

- (6) L'uso di contratti tipo garantisce che i programmi selezionati siano attuati alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di modificare eventualmente alcuni termini dei contratti per tener conto di norme nazionali.

- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 94/2002 riporta l'elenco delle autorità nazionali competenti per l'applicazione di tale regolamento. Occorre prevedere un sistema più flessibile per elencare l'autorità o le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro e i dati necessari per contattarle, in modo che tali informazioni possano essere riportate su un elenco costantemente aggiornato, disponibile su Internet per tutti gli interessati.

- (7) Occorre chiarire che per i programmi pluriennali è necessario presentare una relazione di valutazione interna dopo il completamento di ciascuna fase annua, anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento.

- (3) Ai fini della valutazione e della comparazione delle proposte relative ai programmi di informazione e di promozione è opportuno che dette proposte siano presentate secondo un unico modello in tutti gli Stati membri.

- (8) Alla luce dell'esperienza le disposizioni attuali che prevedono la circolazione di relazioni trimestrali quattro volte l'anno tra gli Stati membri e la Commissione risultano troppo gravose. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a far circolare tali relazioni soltanto due volte all'anno.

- (4) Per evitare il rischio di un doppio finanziamento non è opportuno che le azioni di informazione e di promozione finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

- (9) È opportuno che il tasso di interesse che deve essere pagato dal beneficiario di un pagamento indebito sia allineato al tasso di interesse previsto per i crediti non restituiti alla data di scadenza, di cui all'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 185/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.